

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE
DESIGNATO
ex art. 106, D.L. 18/2020**

BIZZOCOLI ROSSELLA, C.F. BZZRSL56A63A794A, nato a Bergamo, il 23.01.1956, procede, come consentito dall'art. 106, D.L. n. 18/2020, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), quale **Rappresentante Designato** da Cooperativa Città Alta Società Cooperativa sociale a rl, alla raccolta delle deleghe di voto da parte dei Soci, relative all'Assemblea ordinaria di seguito convocata:

In prima convocazione venerdì 4 giugno 2021 alle ore 7.30 e occorrendo in seconda convocazione

martedì 8 giugno 2021 alle ore 9.30

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- 2) Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020 in formato xbrl, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti;
- 3) Approvazione Bilancio Sociale 2020;
- 4) Rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Varie ed eventuali.

La delega e le istruzioni di voto possono essere rilasciate da ciascun Socio presso la sede legale della Cooperativa Città Alta in Vicolo Sant'Agata n. 19 fino al 2 giugno 2021.

La delega e le istruzioni di voto saranno conferite tramite consegna presso la sede indicata dell'originale del presente modulo di delega e di istruzioni di voto, debitamente compilato e sottoscritto, dietro presentazione da parte del socio della propria carta di identità.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate, con le stesse modalità con cui sono state conferite, entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Dichiarazione del Rappresentante Designato.

Ai sensi dell'art. 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998, BIZZOCOLI ROSSELLA, in qualità di Rappresentante Designato,

rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

MODULO DI DELEGA

Il Socio/la Socia

nato/a a (.....) il

numero socio:

DELEGA

il Rappresentante Designato a partecipare e a votare all'Assemblea ordinaria che si terrà il: 4 giugno 2021 ore 7.30 in prima convocazione e occorrendo martedì 8 giugno 2021 ore 9.30 in seconda convocazione come da istruzioni sotto indicate allo stesso fornite;

DICHIARA

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

DICHIARA

di autorizzare il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa;

DELEGA

il Rappresentante Designato a votare all'Assemblea ordinaria sopra individuata secondo le seguenti

ISTRUZIONI DI VOTO

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea nelle seguenti persone:

Presidente dell'Assemblea: FRATUS ORESTE

Segretario dell'Assemblea: BENI FRANCESCA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

2) Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020 in formato xbrl, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti;

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

3) Approvazione Bilancio Sociale 2020;

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

4) Rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione.

Lista n.1 (in ordine alfabetico): Alleva Cesare, Beni Francesca, Boninetti Enrico, Carissimi Stefano, Fratus Oreste, Ghilardi Aldo, Ghilardi Tomaso, Giudici Paolo, Mazza Ferruccio, Mazza Massimo, Mora Mario, Nikpalj Dino, Passetti Massimo, Piazzalunga Carlo.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

EVENTUALI INTERVENTI: SCRIVERE IN STAMPATELLO

Il socio delegante chiede inoltre al Rappresentante Designato di formulare e verbalizzare in sede di Assemblea Ordinaria i seguenti interventi:

DATA

FIRMA

NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA E NEL MODULO DI ISTRUZIONI

Articolo 106 del D.L. n. 18/2020

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 135-decies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR")

Passetti Massimo, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), in qualità di **Titolare del trattamento** dei dati personali (di seguito il "**Titolare**"), desidera informarla che i dati personali forniti con la presente delega (di seguito i "**Dati**") saranno trattati nel rispetto del GDPR, sia con strumenti elettronici che cartacei, esclusivamente ai fini di consentire la rappresentanza in Assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, nonché ogni adempimento connesso e conseguente, previsto dalla legge.

La **base giuridica** su cui si fonda il trattamento dei Dati è (i) l'adempimento ad un contratto in esecuzione di una Sua richiesta e (ii) ad obblighi di legge.

Il conferimento dei Dati è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

I Dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ai dipendenti e/o ai collaboratori del Titolare, incaricati del trattamento, e/o a soggetti terzi - in qualità di Responsabili all'uopo designati dal Titolare stesso - sempre nei limiti delle suddette finalità.

Il Titolare conserverà i Dati per tutta la durata di svolgimento dell'assemblea e, al fine di far fronte ai suddetti obblighi di legge e/o richieste delle Autorità, per un ulteriore anno dalla conclusione della stessa; trascorso tale termine, i Dati saranno automaticamente cancellati, fatto salvo il caso in cui sarà necessario mantenere tali dati per accertare, esercitare o difendere concretamente un diritto in sede giudiziaria.

In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR scrivendo inviando una e-mail all'indirizzo presidenza@cooperativacittaalta.it.